



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA

CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP 35031 – Piazza Caduti, 1 – tel. 049 8245111 – telefax 049 8600499
C.F. 00556230282 – C.C.P. 11345342 – www.abanoterme.net



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. **55** del **19/07/2012**

Aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. **2** del **19/01/2016**

CAPO I

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", del Decreto Legislativo n. 259 del 01 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i., della Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 179/2012, recante ulteriori misure per la crescita del Paese", L. 11 novembre 2014 n. 164 – art. 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e degli artt. 114-comma 2 e 117-comma 6, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con L. 5 giugno 2003 n. 131 allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di ABANO TERME.
3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori.
5. Nell'ambito territoriale di Abano Terme è fatto divieto di installare impianti per la trasmissione in standard DVB-H o di altri impianti ad emissioni elettromagnetiche che possono nuocere alla salute pubblica e non siano comunque considerati "servizio pubblico".

Art. 2 -FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. In ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) Minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a salvaguardia della salute pubblica;
 - b) Assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
 - c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
 - d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;
 - e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
 - f) conoscere e controllare la situazione generale relativa al livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - g) favorire l'utilizzo di fibra ottica per dare connettività alle stazioni radio base al fine di eliminare con gradualità i ponti radio di trasporto connettività, il tutto con l'obiettivo di ridurre al livello più basso l'emissione delle onde elettromagnetiche;
 - h) assicurare il regolare monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche presenti nel territorio comunale ed una sollecita e trasparente informazione alla popolazione in merito alle stesse.
3. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione

della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti esistenti. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

4. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione

CAPO II

Art. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua le ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile. Tali ubicazioni sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. Gli impianti per la telefonia mobile devono, preferibilmente, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o immobili, preferibilmente a destinazione non residenziale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre individuati nella cartografia del piano di cui art. 8 del presente regolamento.
3. L'installazione degli impianti di cui al comma 1 nei siti indicati al comma 2 di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d'affitto o di una concessione-contratto per l'uso del suolo pubblico, al fine di regolare diritti e obblighi reciproci.
4. L'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità e il decoro del luogo sacro.
5. Fermo restando quanto sopra specificato, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Aree di rispetto cimiteriale;
 - d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 7 del presente regolamento comunale.
6. L'eventuale installazione degli impianti in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale. Si prenderanno in considerazione le richieste solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in tali posizioni che dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete o l'efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'art. 6 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate dal piano di localizzazione.
8. Al fine di ridurre l'impatto visivo, compatibilmente con i livelli di emissioni che possono determinare e facilitare le operazioni di controllo è consentito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
9. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
10. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, suoi supporti o recinzioni.
11. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti, al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
12. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella piano di localizzazione della stazioni radio base e della cartografia di cui al successivo art. 6.

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 5 - AREE SENSIBILI

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. La cartografia comunale allegata al "Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile" individua le ubicazioni idonee, suddivisi per gestore e localizza gli impianti esistenti e di sviluppo. Successivamente potranno essere individuate nuove ubicazioni con le modalità e criteri definiti dal presente regolamento.

2. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi esclusivamente nelle ubicazioni rappresentate nella planimetria denominata "Cartografia per la localizzazione delle ubicazioni idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile" che, in Tav. "A" e "B", costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 7 - IMPIANTI ESISTENTI, DELOCALIZZAZIONI, ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati dal presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione e/o delocalizzazione a cura e spese del gestore.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

Art. 8 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

2. Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene consentito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici sia per mitigare l'impatto estetico e ambientale.

1. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal D.Lgs. N. 42/2004 e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

5. I soggetti gestori degli impianti SRB, entro un anno dall'entrata in funzione della fibra ottica, dovranno collegare gli impianti alla stessa, dove possibile nel rispetto della normativa vigente in materia. Tramite la rete in fibra ottica dovrà pervenire il segnale "in ingresso" alla stazione radio base.

Art. 9 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per la realizzazione della stazione radio base per la telefonia mobile, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, ma sottoposte a criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere pianificazione urbanistica.

2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telefonia mobile sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

CAPO III

Art. 10 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati, presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo

2. La presentazione del programma annuale delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:

a) planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;

b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 5;

c) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni e le finalità delle richieste.

d) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche radioelettriche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi.

e) Indicazione di quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il programma annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale, la quale valuta i programmi entro 90 giorni successivi al 30 settembre.

3bis. Il piano di localizzazione delle SRB, parimenti agli strumenti urbanistici generali, avrà scadenza indeterminata e comunque sarà valida fino a nuova revisione del piano.

4. Qualora uno o più gestori non presentino il programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.

5. Entro 30 gg. dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione e verificando:

a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;

b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, del presente Regolamento

6. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti.

7. per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermina.

8. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale o di ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile.

CAPO IV

Art. 11 - TITOLI ABILITATIVI, ATTESTAZIONE DI CONFORMITA', COLLAUDO E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. corredata degli elaborati di cui al successivo comma 6. I pareri degli altri Enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal S.U.A.P.. Nel caso di motivato dissenso di uno degli Enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003.

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.

4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolato da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio del Veneto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Veneto, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 - art. 6.

6. la domanda di installazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) scheda tecnica dell'impianto;

b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;

c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;

d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;

e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;

f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;

g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;

h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;

i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;

j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

7. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

8. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 12 - IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- l'ubicazione dell'impianto;

- il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

a) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

b) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

c) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

d) il guadagno dell'antenna;

e) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

f) la polarizzazione;

g) la frequenza utilizzata;

h) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A.V.

3. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di titolo abilitativo.

4. Non è possibile spostare l'impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

5. L'istanza autorizzativa deve essere presentata al S.U.A.P. in conformità a quanto previsto dal precedente art. 11, unitamente ad una cauzione determinata con atto Dirigenziale, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza come sopra stabilita e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordinerà l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Art. 13 - PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- l'ubicazione dell'impianto;
- il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - a. i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - b. la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - c. l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - d. il guadagno dell'antenna;
 - e. l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - f. la polarizzazione;
 - g. la frequenza utilizzata;
 - h. la potenza massima immessa in antenna.

2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V.

Art. 14 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari per comprovate esigenze di copertura del servizio o per modifiche delle caratteristiche radioelettriche di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato, queste potranno essere ammesse ed approvate, purché non comportino aumenti delle emissioni e previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale.

2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dal S.U.A.P. nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli.

CAPO V

Art. 15 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.V., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

4. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

CAPO VI

ART. 16 – REGISTRO

1. L'ufficio Tecnico Comunale cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

Art. 17 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A.V. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l'eventuale supporto di tecnici esterni.

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, effettuati dall'A.R.P.A.V., su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con parte delle risorse provenienti dagli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia.

4. Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet, dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta, ai sensi della vigente normativa in materia.

5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

CAPO VII

Art. 18 – INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 10 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

3. Ogni anno il responsabile dell'Ufficio Ambiente e del Sistema di Gestione Ambientale (EMAS) raccoglie e rende pubblici i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio riportandoli nella Dichiarazione Ambientale che viene distribuita nel territorio e inserita nel sito Internet del Comune.

Art. 19 - SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale o, in mancanza, quelle di cui al vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Art. 20 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 21 -ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.